

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sardegna
Misura 114 - Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali

Bando pubblico per il riconoscimento degli
Organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale agricola e/o forestale

FAQ (Frequently Asked Questions)

- 1) **Domanda** : con riferimento alle cause di incompatibilità previste per l'**organismo di consulenza e il personale interno**, riportate nelle direttive di Giunta e nel bando pubblico per il riconoscimento degli organismi erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola e/o forestale previsti dalla misura 114 del P.S.R. 2007-2013, in che cosa consiste il divieto *di gestione e/o controllo dei procedimenti amministrativi inerenti l'erogazione di finanziamenti nel settore agricolo/forestale e dello sviluppo rurale*?

Risposta: L'organismo e il personale interno allo stesso (cioè personale dipendente) non possono partecipare alla gestione e/o controllo di procedimenti amministrativi, di una pubblica amministrazione o di un organismo delegato (es. CAA), riguardanti l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo/forestale e dello sviluppo rurale. A titolo esemplificativo:

1. un organismo di consulenza riconosciuto non può svolgere attività di gestione e/o controllo di alcun procedimento amministrativo inerente l'erogazione di finanziamenti nel settore agricolo/forestale e dello sviluppo rurale;
 2. il dipendente "X" di un organismo riconosciuto non può prendere parte alla gestione e/o controllo di alcun procedimento amministrativo riguardante l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo/forestale e dello sviluppo rurale, per conto dell'organismo da cui dipende o di terzi.
- 2) **Domanda:** con riferimento alle cause di incompatibilità previste per i **consulenti** (tecnici professionisti associati/soci, tecnici professionisti convenzionati, amministrativi convenzionati), riportate nelle direttive di Giunta e nel bando pubblico per il riconoscimento degli organismi erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola e/o forestale previsti dalla misura 114 del P.S.R. 2007-2013, in che cosa consiste il divieto di svolgere *attività di gestione e/o controllo dei procedimenti amministrativi inerenti l'erogazione di finanziamenti nel settore agricolo/forestale e dello sviluppo rurale in favore dell'azienda dove operano come consulente*?
- Risposta:** Il consulente, dal momento in cui inizierà a svolgere l'attività di consulenza nell'ambito della misura 114, non potrà in alcun modo partecipare alla gestione di procedimenti amministrativi, di una pubblica amministrazione o di un organismo delegato (es. CAA), riguardanti l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e forestale in favore dell'azienda dove opera come consulente. A titolo esemplificativo:

1. un consulente di un organismo riconosciuto non può svolgere attività istruttoria della domanda unica dell'azienda "X", per conto di un CAA, e contemporaneamente attività di consulenza nella stessa azienda "X" relativamente alla misura 114,

2. ancora un consulente inserito in una short-list regionale ad es. dei collaudatori di qualche misura del PSR non può svolgere attività di collaudatore nell'azienda dove opera come consulente della misura 114.

Di contro, non si ravvisa nessuna incompatibilità relativamente a:

1. partecipazione a procedimenti amministrativi riguardanti l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo in favore di altre aziende presso cui non si presta la consulenza relativamente alla misura 114;

2. attività di progettazione/direzione lavori nel settore agricolo e/o forestale a favore di qualsiasi azienda, comprese quelle per le quali si presta attività di consulenza nell'ambito della misura 114;

3. trasmissione delle domande di aiuto/pagamento nel settore agricolo e/o forestale a favore di qualsiasi azienda, comprese quelle per le quali si presta attività di consulenza nell'ambito della misura 114.

- 3) **Domanda:** con riferimento alle cause di incompatibilità previste per gli organismi di consulenza, il personale interno e i consulenti (tecnici professionisti associati/soci, tecnici professionisti convenzionati, amministrativi convenzionati), riportate nelle direttive di Giunta e nel bando pubblico per il riconoscimento degli organismi erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola e/o forestale previsti dalla misura 114 del P.S.R. 2007-2013, in che cosa consiste il divieto di *"esercitare attività di controllo e/o certificazione riguardanti il settore agricolo e forestale"*.

Risposta: L'organismo di consulenza, il personale interno (cioè dipendente) e i consulenti non possono esercitare attività di controllo e/o certificazione riguardanti il settore agricolo e forestale. Quindi, a titolo esemplificativo:

- un organismo di consulenza riconosciuto non può essere anche organismo di controllo e/o certificazione di una DOP/IGP o di produzioni biologiche, così come il suo personale dipendente non può svolgere attività di controllo e/o certificazione, ovvero ispettiva, per conto dell'organismo di appartenenza e/o di qualsiasi altro.
- un ispettore dell'autorità di controllo di una produzione a marchio d'origine o di una produzione biologica non può svolgere attività di consulenza, nell'ambito della misura 114, in favore di nessuna azienda agricola.